

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1989

Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)

ONOREVOLI SENATORI. — La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) fu istituita il 27 dicembre 1945, e assieme all'International Development Association (IDA), all'International Finance Corporation (IFC) e alla Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), di più recente istituzione, fa parte del gruppo della Banca mondiale ed opera a favore della promozione economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo.

L'Italia è entrata a far parte della Banca nel 1947, sottoscrivendo una quota di partecipazione pari a 180 milioni di dollari USA del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944.

Attraverso vari negoziati, riguardanti l'aumento del capitale sottoscritto dai Paesi membri e le conseguenti decisioni adottate in merito dal Consiglio dei Governatori, la quota italiana è passata dagli iniziali 180 milioni di dollari USA agli attuali 2.514.000.000 dollari USA.

Detti aumenti sono stati autorizzati, nell'ordine, con i seguenti provvedimenti:

legge 26 giugno 1960, n. 618, che ha portato la quota italiana da 180 a 360 milioni di dollari USA;

legge 8 marzo 1965, n. 143, che da 360 ha aumentato la quota a 666 milioni di dollari USA;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 26 aprile 1974, n. 180, che ha autorizzato l'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA;

legge 29 settembre 1980, n. 579, che ha autorizzato l'aumento da 852,5 a 1.012 milioni di dollari USA;

legge 4 dicembre 1981, n. 719, che ha autorizzato l'aumento da 1.012 a 1.959,2 milioni di dollari USA;

legge 18 aprile 1984, n. 87, che ha autorizzato l'aumento da 1.959,2 a 1.984,2 milioni di dollari USA;

legge 2 giugno 1988, n. 204, che ha autorizzato l'aumento da 1.984.200.000 a 2.259.600.000 di dollari USA;

legge 24 gennaio 1989, n. 31, che ha autorizzato l'aumento da 2.259.600.000 a 2.514.000.000 di dollari USA.

Nel 1987 sono iniziati in seno alla Banca i negoziati per un aumento generale del capitale. La relativa risoluzione è stata adottata dal Consiglio dei Governatori il 27 aprile 1988.

L'incremento del capitale è di 74,8 miliardi di dollari, corrispondenti a 620.000 azioni, da allocare «pro-rata» sulla base dell'attuale quota di capitale autorizzato di ciascun Paese membro.

È inoltre stato concordato un aumento addizionale di 1,7 miliardi di dollari (1 per cento del totale) corrispondente a 14.000 azioni, da destinare ad eventuali nuovi membri, a norma dello Statuto della BIRS. Il capitale della Banca passerà così a 171,4 miliardi di dollari.

Il capitale versato è stato fissato al 3 per cento delle nuove sottoscrizioni, mentre il restante 97 per cento costituirà capitale a chiamata.

L'accordo sul nuovo aumento risponde nel suo insieme alle istanze avanzate dai Paesi membri per garantire una buona base di operatività alla Banca per il periodo che va fino agli inizi degli anni '90.

La partecipazione dell'Italia al nuovo aumento generale del capitale della BIRS si colloca nell'ambito della politica costantemente perseguita dal nostro Paese, di favorire lo sviluppo economico e sociale dei Paesi emergenti.

Tale nostra partecipazione favorisce, inoltre, come per il passato, l'inserimento delle imprese italiane nel circuito di aggiudicazione delle commesse di beni e servizi per progetti finanziati coi fondi della Banca.

La quota prevista per l'Italia è di 19.655 azioni che, al prezzo di 120.635 dollari per azione, danno una sottoscrizione globale di 2.371.080.925 dollari USA.

Di tale somma sarà pagata effettivamente solo la quota da versare, ossia il 3 per cento, pari a dollari 71.132.427,76 così suddivisi:

a) dollari 7.113.242,78 da pagare in dollari USA;

b) dollari 64.019.184,98 da pagare in moneta nazionale.

La quota da pagare in dollari dovrà essere versata in un'unica rata nel 1989. La quota in moneta nazionale dovrà essere erogata in tre annualità uguali negli anni 1989, 1990, 1991.

Si è quindi predisposto l'unito disegno di legge, che all'articolo 1 autorizza l'Italia a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, e all'articolo 2 prevede l'occorrente copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento di cui all'oggetto e la relativa copertura finanziaria, si fa presente quanto segue.

La quota di sottoscrizione italiana è fissata in 1.965.500.000 dollari USA del 1944, equivalenti a dollari USA correnti 2.371.080.925. Di questi, il 97 per cento è costituito da capitale a chiamata e il restante 3 per cento è invece il capitale da pagare effettivamente, così suddiviso:

dollari 28.452.971,1 nel 1989;
dollari 21.339.728,32 nel 1990;
dollari 21.339.728,32 nel 1991.

A copertura degli oneri suddetti si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando a tal fine parte dell'accantonamento «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

2. La quota di sottoscrizione italiana a tale aumento di capitale è di 1.965.500.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, equivalenti a dollari correnti 2.371.080.925; di questi il 97 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 3 per cento costituisce capitale da corrispondere in tre rate annuali, di cui la prima pari a dollari USA 28.452.971,1 e le altre due pari a dollari USA 21.339.728,32, da versare nell'arco di tre anni a decorrere dal 1989.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.679.457.000 per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali». All'onere di lire 32.009.592.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al suddetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente il citato accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considera-

zione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.